

ORDINANZA SINDACALE

N. PART. 2 DEL 05-03-2020 - N. GEN. 14 DEL 05-03-2020

Oggetto: Ordinanza di emergenza di carattere sanitario e di protezione civile COVID.19

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

RITENUTO di dover adottare nel frattempo alcune misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

CONSIDERATO che nel corso della giornata sono programmati alcuni eventi che richiamano assembramenti di numerose persone;

VISTO il decreto di emergenza adottato dal Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 che prevede che le Autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia anche fuori dai casi previsti dal decreto, ovvero ove risulti una positiva una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio di virus;

RAVVISATA l'opportunità di porre in essere ogni utile misura di contenimento, a titolo precauzionale, anche nel comune di Magliano Sabina, al fine di limitare la diffusione del contagio da COVID19;

VISTE le comunicazioni intercorse con i medici di base di cui al protocollo comunale 2789 in data odierna;

SENTITE anche le Autorità Sanitarie Locali con le quali si è condivisa l'opportunità di porre in essere precauzionalmente misure di contenimento analoghe a quelle già adottate in altri Comuni, ovvero la sospensione di tutte le manifestazioni sportive di ogni ordine e grado programmate e per tutta la durata prevista dal predetto DPCM del 04.03.2020 e quindi fino al 15.03.2020 e che qui si intende integralmente richiamato;

VISTO l'art. 7 della legge n. 241/90, ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti caso di specie, nell'urgenza di dare

immediata tutela all'interesse della sicurezza ed incolumità pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO altresì il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.),

ORDINA

In esecuzione del provvedimento del Governo per contenere i rischi di contagio da Corona Virus, ed in via precauzionale, non essendo possibile assicurare il rispetto delle raccomandazioni di cui all'allegato 1 del DPCM del 04.03.2020 e comunque fino al 15.03.2020:

- la sospensione di tutte le manifestazioni e delle attività sportive di ogni ordine e disciplina, svolte all'aperto ovvero all'interno degli impianti sportivi comunali;
 - la sospensione di tutte le manifestazioni eventi e spettacoli che comportano affollamento di persone ed assembramenti tali da non consentire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lett. d)
 - la sospensione delle attività del micro nido Comunale, del Centro Ricreativo Anziani Comunale e dell'Associazione Gian Giacomo Carissimi presso l'A.R.C.A.;
 - la sospensione dei servizi di apertura al pubblico del museo civico comunale e della biblioteca comunale e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
 - la sospensione delle procedure concorsuali;
- Il presente provvedimento sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

INFORMA E INVITA

Le persone anziane o affette da patologie croniche, ovvero con stati di immunodepressione, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora esclusi i casi di stretta necessità e di evitare comunque i luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Gli esercizi commerciali al rispetto delle misure di prevenzione igienico – sanitarie di cui all'allegato 1 del DPCM del 04.03.2020, allegato alla presente.

Tutti i cittadini ad effettuare il download della nuova app comunale "MyMaglianoSabina" al fine di essere costantemente aggiornati.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

RENDE NOTO

Che a norma dell'art.6 della L. 07-08-1990, n. 241 il responsabile del provvedimento è il Dott. Eduardo Fusco il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti, e dei necessari impegni di spesa;

AVVERTE

Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa alla Regione Lazio alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti.

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, la polizia locale, le Forze dell'Ordine.

IL SINDACO
GIULIO FALCETTA

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i.:

Autorità emanante: Comune di Magliano Sabina Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento: segreteria, sito in Piazza Garibaldi, 4 mail: affarigenerali@comune.maglianosabina.ri.it

Si informa che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), modificato dal d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento.


IL SINDACO
F.to (FALCETTA GIULIO)

data 05-03-2020

PUBBLICAZIONE N. 195

In data odierna, la presente ordinanza viene pubblicata
nel sito web istituzionale di questo comune (art. 32, comma 1, del Legge 18/06/2009 n. 69) con n° 195.

Data 05-03-2020



**IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE**

F.to Eduardo Fusco

Per copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE
(Eduardo Fusco)

Data